



Statuto/Regolamento

TITOLO I - L'ASSOCIAZIONE REGIONALE: COSTITUZIONE E SCOPI

Costituzione

Art. 1

Le Chiese Evangeliche Battiste della Puglia e della Basilicata, aventi parte nell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), in conformità agli artt. 8 e 11 del Regolamento UCEBI, nell'intento di stimolare e rafforzare la comunione fraterna/sorerna e l'aiuto reciproco e di potenziare l'opera di evangelizzazione nella zona, costituiscono l'Associazione denominata A.C.E.B./PB ASSOCIAZIONE CHIESE EVANGELICHE DI PUGLIA E BASILICATA, con sede presso la residenza del Presidente in carica del Comitato.

L'Associazione si propone di operare in stretto collegamento con l'UCEBI e si riconosce come un'Associazione di zona, prevista dall'art. 12 lett. b) del R.U., in relazione all'art. 2 lett. b) del Patto costitutivo dell'UCEBI.

Fini

Art. 2

Oltre a quelli indicati nell'articolo precedente, l'Associazione persegue i fini seguenti:

- a) assistere le chiese associate nell'opera di testimonianza evangelica, di diffusione della cultura battista, di solidarietà umana e coordinare le loro attività;
- b) organizzare nella zona incontri, convegni e attività comuni e creare, se del caso, organismi aventi lo scopo di evangelizzazione, istruzione e solidarietà umana;
- c) favorire e coordinare la cura della diaspora;
- d) rappresentare presso l'UCEBI le istanze comuni a tutte le chiese battiste della zona; esprimere le loro esigenze sul piano organizzativo e amministrativo; presentare all'UCEBI pareri, proposte e suggerimenti su argomenti di interesse comune; dare esecuzione alle decisioni assunte di concerto con il C.E. dell'Unione;
- e) progettare "*Piani di evangelizzazione*" con apporto di missionari, evangelisti, cooptati ed assegnati dall'UCEBI in zona secondo le procedure dell'art. 33 b) del R.U.;
- f) collaborare, là dove è possibile, con altri Organismi ecclesiastici esistenti in zona, Chiese, Opere, Movimenti o Missioni italiane od estere;

- g) curare scambi di predicazione e attività dei ministeri locali nelle chiese e nei gruppi e coordinare il lavoro di cura pastorale (predicazione pastorale, studi biblici, visite, ecc.) nelle sedi pastorali vacanti;
- h) sostenere iniziative culturali, sociali e di solidarietà fraterna, promosse anche da singole chiese;
- i) promuovere seminari di studi eventualmente di concerto con il D.T. dell'UCEBI e/o con Organismi federativi, per predicatori e Visitatori locali e per l'istruzione e la formazione di quadri di Gruppi giovanili, Monitori S.D.;
- j) stimolare il dialogo ecumenico e interreligioso nel territorio.

TITOLO II - I MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3

I membri dell' Associazione possono essere: *ordinari e aderenti*.

Art. 4

Sono di diritto *membri ordinari* dell'Associazione le chiese battiste delle due regioni che hanno parte nell'UCEBI, che hanno costituito l'Associazione e quelli che, accettando il presente Statuto/Regolamento, vengono accolti come tali dall'Assemblea, su proposta del Comitato.

La qualità di membro ordinario si acquista, o si perde, per il fatto stesso che una Chiesa acquisti, o perda la qualità di membro dell'UCEBI.

Art. 5

Possono aderire all'Associazione Opere, Gruppi, Movimenti, Missioni, Chiese evangeliche della zona, i quali tutti, pur non avendo parte nell'UCEBI, si riconoscono nelle linee fondamentali della Confessione di Fede UCEBI e desiderano stabilire rapporti di collaborazione con l'Associazione. Sulla domanda di adesione provvede, dietro parere del Comitato, l'Assemblea dell'Associazione.

Doveri e diritti dei membri e cooperazione

Art. 6

- a) le Chiese Membro dell'Associazione (ordinario, aderente), sono tutte impegnate a collaborare, con spirito di solidarietà, al raggiungimento dei fini operativi approvati dall'Assemblea o dal Comitato;
- b) le chiese "*membro ordinario*" dell'Associazione, pur nel rispetto delle proprie autonomie locali di gestione interna di ciascuna comunità, intendono "condividere equamente", fra loro tutte, il ministero pastorale, diaconale e di predicatori e prediatrici locali;
- c) la chiesa *membro ordinario* all'Assemblea esprime un/una delegat* fino al raggiungimento dei 25 membri. Oltre ai quali può esprimere un/una delegat* ulteriore ogni 25 membri o frazioni di esse fino ad un massimo di tre. Ogni chiesa *membro aderente* ha diritto di eleggere all'Assemblea un delegato con voce consultiva. Gli iscritti nei registri dei membri ordinari dell'Associazione partecipano con diritto di parola ai lavori dell'Assemblea.

Art. 7

Le chiese che per oltre 2 anni si astengono dal partecipare alle attività comuni, o non adempiono al pagamento del contributo finanziario annuale dovuto, ovvero agiscono in modo da turbare la

comunione o da ostacolare il raggiungimento dei fini comuni, possono essere escluse dall'Associazione se membri aderenti o sospese se membri ordinari.

L'esclusione o la sospensione dal voto è deliberata dall'Assemblea dell'Associazione a maggioranza degli aventi diritti al voto presenti ed assenti, su proposta del Comitato o di almeno un quinto delle chiese membro.

TITOLO III - IL GOVERNO DELL'ASSOCIAZIONE

Organi di governo

Art. 8

Organi di governo dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) il Comitato di Coordinamento;
- c) il/la Presidente;
- d) i/le Revisor*

L'Assemblea Generale

Art. 9

L'Assemblea Generale è composta:

- a) dai/dalle delegat* per ciascuna chiesa membro secondo l'art. 6 comma c);
- b) dai/dalle componenti il Comitato;
- c) dai/dalle Pastor*, missionari/rie, evangelisti, operatori e operatrici diaconali aderenti all'Associazione;
- d) dai/dalle Pastor* o responsabili locali;
- e) da un/una delegat* del Circuito delle Chiese Valdesi e Metodiste, a condizioni di reciprocità.

All'Assemblea intervengono altresì, con voce consultiva: tutti i credenti delle chiese, Gruppi, Opere, Movimenti, Missioni, i rappresentanti del MFEB, FDEI, FGEI, presenti in zona.

Possono intervenire nei lavori dell'Assemblea, con voce consultiva, uno/a o più rappresentanti del C.E. o di organismi operativi dell'UCEBI.

Art. 10

L'Assemblea dell'Associazione:

- a) Discute e approva la Relazione del Comitato sull'attività svolta;
- b) fissa le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione e di cui all'art. 2 e impartisce al Comitato le opportune direttive per l'attuazione;
- c) approva il rendiconto economico dell'Associazione e il bilancio preventivo di spesa;
- d) delibera dell'ingresso o della cessazione dei membri aderenti e la sospensione dal voto dei membri ordinari;
- e) elegge a scrutinio segreto il/la Presidente con 3/5 dei voti in prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva, e gli altri componenti del Comitato, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa;

- f) elegge a scrutinio segreto due revisori/e effettivi/e e uno/a supplente;
- g) istituisce, qualora lo ritenga necessario, delle Commissioni di lavoro per progetti dell'Associazione o delle Chiese membro;
- h) esamina ed approva le proposte e i suggerimenti da presentare all'UCEBI sugli argomenti di maggiore rilevanza che interessano le Chiese associate;
- i) istituisce eventuali Albi delle persone che operano negli ambiti di sua competenza;
- j) approva e modifica articoli al presente Statuto/Regolamento.

Convocazione Assemblea

Art. 11

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni due anni e in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato ne ravvisa l'opportunità o ne riceva domanda da almeno un quinto delle Chiese associate. È convocata dal/dalla Presidente con avviso contenente l'ordine dei lavori, da inviarsi almeno trenta giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione è inviato anche al C.E. dell'UCEBI per conoscenza.

Costituzione dell' Assemblea e deliberazioni

Art. 12

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente:

- a) la maggioranza delle Chiese membro, ancorché rappresentate da un solo delegato;
- b) ci sia almeno un terzo delle persone di cui ai commi b), c), d), e) di cui all'art. 9.

Le deliberazioni sono prese col voto della maggioranza relativa dei votanti.

Seggio e svolgimento dei lavori

Art. 13

L'Assemblea elegge tra i suoi componenti, a maggioranza relativa, il Seggio composto dal/dalla Presidente e un/una Segretari*.

Non possono far parte del Seggio dell'Assemblea i componenti del Comitato uscente.

I lavori si svolgono secondo l'ordine fissato nell'avviso di convocazione o modificato con il consenso della maggioranza.

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale a cura di un/una Segretari* designat* dall'Assemblea.

Allo svolgimento dell'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento dell'UCEBI.

Il Comitato di Coordinamento

Art. 14

Il Comitato di Coordinamento è composto dal/dalla Presidente e quattro consiglieri*, dei quali un* Pastore/a ove è possibile e, a condizione di reciprocità, dal/dalla rappresentante del Consiglio del XIV Circuito delle chiese valdesi e metodiste. I membri non Pastore devono essere membri, ciascuno, appartenenti a chiese diverse.

I componenti il Comitato di Coordinamento durano in carica da un'Assemblea all'altra e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.

Qualora nel corso del biennio vengano meno uno o più consiglieri, essi sono sostituiti da quello o da quelli che li seguono immediatamente nell'ordine dei voti ricevuti.
Nella sua prima riunione il Comitato di Coordinamento elegge tra i Consiglieri un* cassier* e un/una segretari* verbalista.

Compiti del Comitato di Coordinamento

Art. 15

Il Comitato di Coordinamento è l'organo esecutivo dell'Associazione e in particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed attua i programmi operativi da questa approvati;
- b) promuove iniziative per la realizzazione dei fini dell'Associazione e prepara i progetti per il lavoro comune;
- c) sollecita e coordina i contatti tra le Chiese associate;
- d) cura i rapporti con l'UCEBI, formula le proposte e i suggerimenti da presentare al C.E. e ad organismi operativi dell'UCEBI e redige i pareri da questi richiesti;
- e) riceve e presenta all'Assemblea con il proprio parere, le domande di adesione;
- f) invita quando opportuno, alle proprie riunioni, i responsabili delle Commissioni istituite dall'Assemblea;
- g) stabilisce annualmente le quote di contribuzione a carico di ciascuna Chiesa associata secondo le proprie possibilità contributive;
- h) promuove e coordina iniziative per la cura della diaspora e delle chiese senza Pastore/a;
- i) tiene gli albi che l'Assemblea istituisce;
- j) designa il delegato al/i Circuito/i delle chiese valdesi e metodiste, a condizione di reciprocità.

Art. 16

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente ne ravvisa l'opportunità e comunque ogni trimestre.

Perché il Comitato possa validamente deliberare è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta.

Art. 17

Il/La Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dell'UCEBI, nei collegamenti tra le chiese e nei rapporti con terzi; convoca l'Assemblea; convoca il Comitato; cura i rapporti con l'UCEBI; esegue le decisioni del Comitato; adotta i provvedimenti urgenti, sottoponendoli a ratifica del Comitato; autorizza i pagamenti; cura l'archivio.

Il Presidente è coadiuvato dal/dalla segretari* verbalista nella cura della documentazione, della corrispondenza e dell'archivio; e dal/dalla cassier*: nella tenuta della contabilità, nella redazione del conto economico e nelle operazioni di cassa. In caso di temporaneo impedimento il/la Presidente è sostituit* dal/dalla consiglier* elett* con il maggior numero di voti.

I Revisori

Art. 17 bis

- a) l'Assemblea Generale dell'ACEB/PB in sessione ordinaria, a scrutinio segreto e in un'unica votazione, elegge due revisor* effettivi e un* supplente;

- b) durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi;
- d) l'incarico di Revisor* è incompatibile con la funzione di qualsiasi incarico nel Comitato di Coordinamento ACEB/PB;
- e) i Revisori hanno voce consultiva.

Compiti dei Revisori

Art. 17 ter

- a) esaminano l'operato del Comitato di coordinamento, di tutte le attività e dei servizi propri dell'Associazione, del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- b) presentano all'Assemblea Generale dell'ACEB/PB una relazione sull'andamento della gestione e sulla situazione finanziaria dell'ACEB/PB.

TITOLO IV - LE RISORSE FINANZIARIE

Finanze

Art. 17 quater

L'Associazione si finanzia con i contributi delle chiese, secondo il principio di proporzionalità in base a quanto deciso dal Comitato di coordinamento e con eventuali offerte di coloro che intendono concorrere al sostegno delle attività dell'Associazione.

In caso di donazioni di beni immobili, gli stessi andranno intestati all'ente Patrimoniale dell'UCEBI. In ogni caso, i beni donati all'Associazione saranno amministrati conformemente alla volontà dei donatori o donatrici.

TITOLO V - I RAPPORTI ESTERNI DELL'ASSOCIAZIONE

Collaborazione BMV

Art. 18

L'Associazione stabilisce un rapporto di collaborazione territoriale con il Circuito delle chiese valdesi e metodiste e si attiene, per quanto la riguarda, alle deliberazioni dell'Assemblea-Sinodo del 1990. Collabora nelle iniziative che sono state concordate in comune.

Rapporti con altre chiese ed Enti diversi

Art. 18 bis

L'Associazione intrattiene rapporti di fraternità e di comunione con le altre chiese evangeliche presenti nel territorio. Con deliberazione assembleare, oppure a cura del Comitato, collabora con le iniziative promosse da chiese evangeliche, ovvero da associazioni o enti presenti nel territorio che richiedono la

presenza e il contributo degli evangelici.

L'Associazione partecipa agli incontri di carattere ecumenico e li organizza, tenendo presenti le sensibilità locali. Su questo decide il Comitato, su mandato dell'Assemblea.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Recessione

Art. 19

L'appartenenza all'Associazione può cessare:

- a) per iniziativa di un suo membro: i membri dell'Associazione che intendono recedere dovranno notificare per iscritto tale decisione, motivandola, all'Assemblea tramite il Comitato;
- b) per iniziativa dell'Associazione, tramite il Comitato, quando un membro aderente non si attiene ai principi di fede e ai fini dell'Associazione. Tale decisione deve essere approvata dall'Assemblea con almeno 2/3 dei voti.

Modifiche

Art. 20

Le proposte di modifica al presente Statuto/Regolamento, dovranno essere presentate all'Assemblea, tramite il Comitato, da almeno tre Chiese membro ovvero dallo stesso Comitato e con l'appoggio di una Chiesa membro.

Per l'approvazione della modifica è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dell'Assemblea validamente costituita.

Art. 21

Il presente Statuto/Regolamento, ha validità e operatività dall'Assemblea del 24/09/2022; sostituisce il precedente Statuto/Regolamento dell'Associazione.

Nel caso in cui si presentino casi regolativi non previsti dal presente Statuto, si fa riferimento ai paralleli del Regolamento dell'UCEBI o agli usi previsti nelle chiese battiste.

Il presente Statuto, composto di n. 21 articoli, è stato approvato nell'Assemblea dell'Associazione del 24/09/2022.

Il presente Statuto entra in vigore al momento della chiusura dell'Assemblea che ne ha approvato le modifiche e annulla il precedente Regolamento in uso.

Validità operativa dall'Assemblea 24/09/2022
Gravina in Puglia (Ba)